

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2006

che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) L'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti elencati nell'allegato I.
- (3) I requisiti minimi di qualità che devono essere stabiliti hanno lo scopo di prevenire la produzione di prodotti per i quali non esiste una domanda o di prodotti che provocherebbero distorsioni sul mercato; tali requisiti devono essere basati su procedimenti tradizionali di corretta trasformazione.
- (4) I requisiti qualitativi previsti dal presente regolamento costituiscono misure complementari per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽⁴⁾.

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 51. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 996/2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 9).

(3) Cfr. allegato I.

(4) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pere Williams e Rocha sciroppate o al succo di frutta, di seguito «pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta», quali sono definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (CE) n. 1535/2003.

Articolo 2

Per la fabbricazione delle pere allo sciroppo, sono impiegate soltanto pere della specie *Pyrus communis* L., varietà Williams e Rocha. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformazione.

Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta, può essere stato refrigerato.

Articolo 3

1. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.

2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:

- a) per «frutto intero» si intende il frutto con il torsolo e con o senza picciolo;
- b) per «metà» si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in due parti approssimativamente uguali;
- c) per «quarti» si intende il frutto privo del torsolo, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;